

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI GENERALI:

FINALITA' ED INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art.1

Il presente regolamento, nel rispetto della legge 8/6/1990 N. 142 così come modificata e integrata dalla legge 25/03/1993 N.81, dello statuto del Comune detta i principi dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale.

Art.2

Il regolamento consiliare detta norme di attuazione e norme specifiche sull'ordinamento e la disciplina delle adunanze, sull'ordine dei lavori, sulle deliberazioni e i sistemi di votazione, sui poteri, diritti e doveri del consigliere comunale e dei gruppi consiliari, sul funzionamento e sulle prerogative delle commissioni consiliari.

La disciplina delle sedute consiliari è informata a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza dell'amministrazione comunale, stabilendo un giusto equilibrio tra il potere-dovere dei consiglieri comunali di deliberare secondo scienza e coscienza e tra gli altrettanto importanti e giusti obblighi di osservare i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per completare un procedimento amministrativo e quindi adottare un provvedimento conclusivo.

Art.3

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

TITOLO 1^- ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE –

CAPO 1^ IL PRESIDENTE

Art.4 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE –

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco e in sua assenza, nell'ordine, dal vice Sindaco, dall'assessore-consigliere presente secondo l'ordine di anzianità.

E' considerato, a tal proposito, consigliere anziano colui che ha riportato la cifra elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dai voti di preferenza.

Art.5 – POTERI DEL PRESIDENTE –

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità e le funzioni, si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste e stabilisce il termine della discussione secondo le modalità previste dal titolo II° capo 2°; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge avvalendosi se necessario, delle forze di Polizia municipale o dei Carabinieri.

Il Presidente coordina i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il collegio dei revisori dei conti. Il difensore civico, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO 2^ I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 – DIRITTO D'INIZIATIVA –

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di ordini del giorno e di proposte di deliberazione.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e di norma accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco che la sottopone al Segretario comunale per la relativa istruttoria. Nel caso in cui la proposta necessiti di un parere da parte di un apposita commissione consiliare, quest'ultima lo esprime prima della trattazione in assemblea.

Più proposte concernenti la stessa materia possono essere raggruppate.

Conclusa l'istruttoria con esito favorevole, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo, indicandone l'oggetto e il proponente.

Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, illegittima o priva di copertura finanziaria, il Sindaco comunica al proponente, entro 20 giorni, che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale indicandone le motivazioni.

I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, sia in forma scritta, sia in forma orale anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Art. 7 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI -

I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni formulandole, di norma, per iscritto.

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o ad un assessore per conoscere se un determinato fatto sia vero, se dello stesso sia stata informata la Giunta e se, nel caso l'informazione sia esatta, si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in proposito; se s'intenda informare il

Consiglio di fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

L'interrogazione consiste anche nella domanda al Sindaco per conoscere i motivi della condotta del Sindaco stesso o della Giunta oppure gli intendimenti con cui ci si prefigge di operare in merito a un determinato fatto o intervento.

All'interrogazione può essere data risposta orale dal Sindaco o dall'assessore preposto nella prima seduta utile del Consiglio comunale. Al Sindaco o all'assessore è, peraltro, concessa la facoltà di rispondere in forma scritta entro 30 giorni con decorrenza da quello di presentazione delle istanze.

Le interrogazioni sono comunque iscritte all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio successiva alla data di risposta per permettere all'interrogante o al primo firmatario di dichiararsi o meno soddisfatto della risposta.

Se chi interroga si dichiara non soddisfatto della risposta e intenda promuovere una discussione, deve trasformare l'interrogazione in mozione; in questo caso essa verrà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 8 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI MOZIONI -

I consiglieri comunali hanno il diritto di presentare mozioni.

La mozione consiste nella proposta presentata per iscritto da uno o più consiglieri, sottoposta alla approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo assegnate dalla legge al Consiglio stesso, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'amministrazione del Comune e dell'attività degli enti e organismi da esso dipendenti o sovvenzionati, oppure per promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o degli assessori.

Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo la data di registrazione al protocollo comunale; vengono discusse e deliberate, di norma, nell'adunanza successiva e comunque non oltre la terza seduta.

Su richiesta di un consigliere e con apposita votazione palese riportante la maggioranza assoluta dei votanti può essere messa in votazione una mozione, anche se non iscritta specificatamente all'ordine del giorno. Può altresì, con le stesse modalità, essere trasformata in mozione una interrogazione allorquando il Consiglio comunale vi ravvisi un interesse generale.

Sulla mozione può presentare emendamenti soltanto il proponente o, se più di uno, la maggioranza dei firmatari della stessa.

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

La mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 18 della legge 25/03/1993 N. 81 deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale e viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO –

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo comunale.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 10 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI –

I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

I consiglieri hanno diritto di accesso e di prendere visione per l'effettivo esercizio delle loro funzioni degli atti dell'amministrazione comunale o degli enti da essa dipendenti; tale diritto è escluso per gli atti sottoposti dalla legge a vincoli di assoluta segretezza.

L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuato dai consiglieri richiedenti, direttamente, le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale o ai funzionari delegati dallo stesso nonché ai dirigenti responsabili di istituzioni ed altri organismi ove il Comune è rappresentato.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.11 – DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI –

I consiglieri comunali hanno il diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio o della Giunta, e di tutti i documenti comunque previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto in parola viene svolto dal consigliere presentando istanza scritta al Sindaco su apposito modulo in cui vanno indicati i dati identificativi dell'atto di cui si richiede copia; il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del mandato consiliare.

Il Sindaco, esaminata la richiesta, darà autorizzazione scritta al responsabile dell'ufficio che detiene gli atti.

Il Sindaco, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia ne informa, entro 5 giorni, il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del diniego.

Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro 10 giorni successivi a quello della richiesta.

Art.12 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO –

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27/12/1985 N. 816 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di una adunanza al giorno; se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche il giorno successivo.

L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate.

Le indennità spettanti ai consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto all'indennità di missione come da leggi vigenti.

Art. 13 – INCARICHI SPECIALI –

Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione, può conferire incarichi speciali per particolari argomenti o atti, purché precisamente individuati e limitati nel tempo, ai singoli consiglieri comunali che riferiranno le risultanze agli organi collegiali.

Art. 14 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE –

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri, con comunicazione scritta e sottoscritta, al Consiglio comunale. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 15 – RIMOZIONE E DECADENZA DALLA CARICA –

I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/9/1982 N. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge 08/06/1990 N. 142.

I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al I° comma dell'art. 15 legge 19/03/1990 N. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

I consiglieri comunali decadono dalla carica quando non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi; la proposta di decadenza può essere presentata da qualsiasi cittadino elettore del Comune, da ciascun consigliere, dal Prefetto, dal Sindaco e da chiunque ne abbia interesse. La proposta va notificata all'interessato al quale è assegnato un termine di 10 giorni per presentare le proprie giustificazioni. Al Consiglio comunale spetta la pronuncia sulla dichiarazione di decadenza.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 16 – SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI –

I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto; il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Art. 17 – SCIoglimento del Consiglio –

Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del P.D.R. su proposta del Ministero dell'Interno:

- 1) Quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

- 2) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - a) Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco
 - b) Dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri
- 3) Quando non sia approvato nei termini il bilancio.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO 3^ I GRUPPI CONSILIARI

Art. 18 – COSTITUZIONE –

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Tuttavia, in fase istitutiva, all'inizio della legislatura, ogni lista concorrente alle elezioni che raggiunge la rappresentanza consiliare ha diritto a costituirsi come gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo e con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo.

Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dichiararlo in Consiglio comunale, previa accettazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del nuovo gruppo.

Un nuovo gruppo, con propria denominazione, può essere costituito da almeno due consiglieri che si distaccano dal gruppo di appartenenza; in tal caso deve essere nominato il capogruppo e comunque un singolo consigliere, qualora non voglia o non possa aderire ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.

Art. 19 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO –

La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce. Alla riunione può partecipare il Segretario comunale nonché i funzionari comunali se richiesti.

Alle riunioni possono partecipare anche gli assessori o i consiglieri se specificatamente richiesti.

La conferenza dei capigruppo è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei capigruppo i quali hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto succinto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un componente appositamente nominato.

CAPO 4^A COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 20 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE –

Le commissioni consiliari permanenti sono costituite affinché tutti i consiglieri comunali possano veramente e pienamente concorrere ai compiti di istituto loro attribuiti dalla legge 142, cioè affinché possano partecipare a tutti gli effetti alla elaborazione delle scelte di politica amministrativa ed all'esame preliminare e preparatorio degli atti deliberativi da sottoporre al Consiglio comunale. A tal fine il Consiglio comunale costituisce al suo interno le seguenti commissioni permanenti:

- COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE E TRASPORTI
- COMMISSIONE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, AGRICOLTURA E ARREDO URBANO
- COMMISSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURALI E RICREATIVE (commercio, istruzione, cultura, sport, tempo libero, turismo, industria e artigianato)
- COMMISSIONE FINANZE, TRIBUTI E PATRIMONIO E RISORSE UMANE (economia, tributi, bilancio, programmazione finanziaria, personale)
- COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI (assistenza, contributi, ecc.)

Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi consiliari e sono eletti dal Consiglio con votazione palese e separata. Ciascun componente disporrà di voto ponderato secondo le seguenti modalità:

- Per il gruppo di maggioranza n. 2 componenti aventi, ciascuno, voto con valenza 5,5 in quanto rappresentanti gli 11/16 dell'assemblea consiliare;
- Per ogni gruppo di minoranza n. 1 componente avente voto con valenza pari al numero di rappresentanti rispettivamente assegnati nell'assemblea consiliare.

Ogni componente può delegare altro consigliere comunale dello stesso gruppo.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

Alle commissioni può partecipare, senza diritto di voto, l'assessore competente per materia ogni qualvolta questi lo richieda o venga espressamente invitato a partecipare ai lavori dal Presidente della commissione.

Art. 21 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI –

Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno a maggioranza dei voti ponderati a disposizione di ciascun componente, e ne è il portavoce. Se richiesto, riferisce al Consiglio comunale sull'andamento dei lavori della commissione.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione utile della commissione entro 20 giorni dalla data di esecutività della delibera di nomina della commissione.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie; tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

Il Presidente convoca la commissione fissando la data dell'adunanza e l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione va recapitato ai componenti della commissione, nel loro domicilio almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza ed è trasmesso per conoscenza al Sindaco.

Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa; il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare la commissione entro il termine di 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta da parte di almeno 2 componenti o da parte dell'assessore competente.

Art. 22 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI –

Le riunioni delle commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei voti rappresentati e le loro decisioni hanno efficacia con il voto favorevole e palese della maggioranza calcolata sulla base dei voti ponderati di cui all'art. 20, secondo comma.

Art. 23 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI –

Le commissioni esercitano funzioni consultive, provvedendo secondo il criterio della competenza per materia alla disamina delle questioni ad esse sottoposte dal Sindaco o dalla Giunta.

Le commissioni riferiscono sull'attività compiuta mediante relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare.

Le commissioni hanno potestà propositiva che si sostanzia nella presentazione di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di loro competenza; le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette, previa istruttoria di cui all'articolo 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, all'organo competente (Giunta o Consiglio).

Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri ex art. 53 sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla commissione che potrà ripresentarla dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un membro scelto all'interno della stessa; il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e trasmesso in copia al Sindaco.

Le commissioni hanno gli stessi poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per i consiglieri. Le commissioni nello svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono delle strutture e del personale del Comune.

CAPO V[^] LE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 24 – COMMISSIONI D'INCHIESTA –

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri in carica il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo amministrativo, può costituire al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali, dai responsabili di uffici e servizi comunali, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte 3 consiglieri comunali di cui 2 nominati dalla maggioranza e 1 nominato dalla minoranza. La commissione nomina al proprio interno il Presidente.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto della inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi.

I soggetti invitati alle audizioni hanno l'obbligo di intervenire. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un componente la stessa. Nella relazione al Consiglio il Presidente della commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Il Consiglio comunale prende atto della relazione e adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, altrimenti esprime alla Giunta o al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottarsi.

Art. 25 – NOMINA DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI –

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, i quali, almeno una volta all'anno, relazioneranno sull'attività svolta redigendo sintetici resoconti informativi delle sedute.

TITOLO II^ FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I^ COMPETENZA E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO –

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo .

Il Consiglio comunale ha competenze deliberative in materia di potestà normativa e pianificatrice generale, di assetto istituzionale, di personale e di gestione dei pubblici servizi, ovvero limitatamente agli atti fondamentali elencati nell'art. 32 comma 2 della Legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni.

Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre norme della predetta legge, da leggi ad essa successiva e dallo statuto.

Art. 27 – DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE –

Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di 4 anni sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Gli atti devono contenere l'indicazione di motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

CAPO II^ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28 – COMPETENZA –

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 29 – AVVISO DI CONVOCAZIONE –

La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell' adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato, a mezzo di un messo comunale, ai consiglieri presso la propria abitazione, se residenti nel Comune o presso il domicilio eventualmente eletto nel Comune ai sensi dell'art. 47 del c.c. L'elezione di domicilio deve risultare da comunicazione scritta da consegnarsi alla segreteria comunale.

In mancanza dell'elezione di domicilio, ai consiglieri non residenti nel Comune il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

Art. 30 – L'ORDINE DEL GIORNO –

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le mozioni e/o interrogazioni presentate dai consiglieri comunali.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali; quando il Consiglio comunale viene riunito a domanda di 1/5 dei consiglieri, gli argomenti da questi proposti hanno la precedenza su tutti gli altri.

Il Consiglio comunale può discutere e deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno salvo quanto previsto nel precedente art. 8 comma 3 e nel successivo art. 46.

L'inversione dell'ordine del giorno su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare è disposta col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI –

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 gg. interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 gg. liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

CAPO III^ ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 32 – DEPOSITO DEGLI ATTI –

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale al momento della convocazione e di essi può essere estratta copia; l'orario di consultazione coincide con gli orari di apertura degli uffici comunali.

All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 33 – SEDE DELLE ADUNANZE –

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.

Il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, per ragioni particolari può stabilire che il consiglio aperto di cui all'art. 38 venga riunito in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 34 – APERTURA DELLE SEDUTE –

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Se dopo l'appello il numero legale non viene raggiunto entro 30 minuti il Presidente dichiara deserta la seduta.

Il consigliere che si trova nella parte riservata al pubblico è considerato assente.

Art. 35 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE –

Il Consiglio comunale in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

Dopo l'appello effettuato all'apertura dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Il Segretario comunale annota i nominativi dei consiglieri che si assentano dall'adunanza dopo l'appello e quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti permanga inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 36 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE –

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima validamente riunita all'inizio e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri del Consiglio.

All'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta; tali argomenti debbono essere trattati dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al 5° comma dell'art. 31.

Art. 37 – ADUNANZE PUBBLICHE –

Le adunanze del Consiglio comunale di norma sono pubbliche.

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano a porte chiuse nello spazio dell'aula all'uopo riservato.

Art. 38 – ADUNANZE A PORTE CHIUSE –

Il Consiglio si riunisce a porte chiuse quando si debbono trattare questioni concernenti persone e cioè quando si debbano esprimere giudizi, valutazioni o apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale o civile, alle capacità professionali, alla situazione economica, alle punizioni, al conferimento di impieghi o licenziamenti su una o più persone determinate.

Gli argomenti da trattare sono precisati nell'avviso di convocazione del Consiglio e la circostanza della seduta a porte chiuse deve risultare espressamente dal verbale.

Quando nella discussione di un argomento trattato in seduta pubblica siano introdotte questioni concernenti persone di cui al primo comma, il Consiglio su proposta motivata anche di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta a porte chiuse per continuare il dibattito.

Durante le adunanze a porte chiuse possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio e al Segretario Comunale, il personale richiesto dal Sindaco o dal Segretario vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 39 – ADUNANZE APERTE –

Quando vi siano rilevanti motivi di interesse della Comunità, in materia di diritti dei cittadini, alla salute, alla tutela dell'ambiente, al lavoro, all'istruzione obbligatoria, o di diritti comunque garantiti dalla Costituzione, il Sindaco, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, può convocare il Consiglio comunale in seduta aperta nella sua sede abituale o in altra sede ritenuta più idonea.

Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e chiunque vi può partecipare con diritto di intervento.

In seduta aperta possono essere approvati ordini del giorno ma non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima atti che producano o precludano ad impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 40 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO –

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e concorre con i suoi interventi, autorizzati dal Presidente, a fornire tutti gli elementi necessari affinché le determinazioni del Consiglio comunale siano adottate con piena cognizione di causa e secondo le esigenze dell'organizzazione e della buona gestione amministrativa.

Il Segretario è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e per ogni proposta esprime preventivamente il proprio parere sotto il profilo di legittimità.

Il Segretario deve astenersi dal partecipare alla trattazione e alla votazione dell'argomento cui è interessato; durante la trattazione di detti oggetti ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Il verbale viene redatto dal Segretario comunale o da altro dipendente dallo stesso designato. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, dalla dichiarazione di apertura a quella di chiusura, e riporta i motivi principali delle discussioni ed il testo integrale del dispositivo della deliberazione. Gli interventi e le dichiarazioni fatte nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore nei punti principali.

Art. 41 – PARTECIPAZIONI SPECIALI –

Possono partecipare alle sedute consiliari, previa convocazione del Sindaco, i rappresentanti del Comune presso enti vari, i rappresentanti di aziende dipendenti dal Comune, i Revisori dei conti, i funzionari comunali o i Responsabili dei servizi per effettuare relazioni o dare informazioni e chiarimenti sugli argomenti da trattare, il Difensore civico, i rappresentanti delle Consulte.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le relazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i soggetti di cui ai precedenti commi vengono congedati dal Presidente, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 42 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI –

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

Nella discussione degli argomenti i componenti del Consiglio Comunale hanno diritto di esprimere apprezzamenti, valutazioni, critiche, rilievi e censure escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata o professionale delle persone; in ogni caso tale diritto va contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza, e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onore e il prestigio di persone.

Se un consigliere turba l'ordine o lede i principi di cui sopra, il Presidente lo richiama, ammonendolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Debbono essere evitati i dialoghi fra i consiglieri; qualora essi avvengano il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi da questo stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e qualora lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Art. 43 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO –

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto.

CAPO IV^ ORDINE DEI LAVORI

Art. 44 – COMUNICAZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, MOZIONI –

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Dopo l'intervento del Presidente, ogni consigliere può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni devono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato; sulle comunicazioni può intervenire per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica dopo le comunicazioni. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo e conseguente iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si rinvia alla seduta successiva.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore; conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'assessore preposto per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire un breve intervento del Sindaco o dell'assessore preposto per materia.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Le mozioni sono svolte subito dopo l'esame delle interrogazioni; la mozione è illustrata da uno dei firmatari e per un tempo non superiore ai 10 minuti. I consiglieri possono intervenire una sola volta per un tempo comunque non superiore ai 5 minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Sono consentiti altri interventi solo per dichiarazione di voto.

Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e mozioni è facoltà del Presidente far concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinviare le altre rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 45 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI –

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

Il Presidente può fare nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento all'eventuale relazione scritta inviata ai consiglieri, che è data per letta.

Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando nessun consigliere abbia chiesto la parola dopo l'invito del Presidente alla discussione, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di 15 minuti e la seconda per non più di cinque minuti al fine di rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Il Presidente e l'assessore preposto per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 minuti ciascuno.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche dei capigruppo, dichiara chiusa la discussione.

Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro 5 minuti.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione possono essere richiesti, e definiti dal consiglio comunale, limiti di tempo più ampi.

Art. 46 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA –

Prima che inizi la discussione nel merito di un argomento, ponendo la questione pregiudiziale, ciascun consigliere può chiedere, precisandone i motivi che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno.

La questione sospensiva posta da un consigliere consiste nella richiesta preliminare motivata che la discussione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.

Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Art. 47 – FATTO PERSONALE –

Costituisce "fatto personale" l'essere censurato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o dichiarazioni e opinioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere può chiedere la parola per fatto personale.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.

Non è ammesso, con il pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sul voto del Consiglio o comunque discuterlo.

Art. 48 – EMENDAMENTI –

Ciascun consigliere può presentare per iscritto prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla deliberazione proposta.

Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale ed avviene secondo le modalità previste dall'art. 51.

Art. 49 – TERMINE DELL'ADUNANZA –

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o comunque quando se ne convenga il termine il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO V^A DELIBERAZIONI E SISTEMI DI VOTAZIONE

Art. 50 – MODALITA' GENERALI –

La votazione si distingue in palese e segreta.

Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione in forma palese.

Non si può procedere a votazione di ballottaggio salvo che la legge disponga diversamente.

I consiglieri presenti che non partecipano alla votazione sono considerati astenuti.

Il Presidente accerta il risultato della votazione e lo proclama previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.

Una volta iniziata la votazione non sono consentiti interventi fino alla proclamazione dei risultati.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta deliberazione.

Su ogni argomento l'ordine di votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi
- c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
- d) per i provvedimenti composti di varie parti, o articoli, quando almeno 1/5 dei consiglieri richieda la votazione per divisione, questa avviene su ciascuna parte o articolo nell'ordine in cui esse risultino dallo schema di atto deliberativo.

Art. 51 – VOTAZIONI PALESI –

La votazione in forma palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Nelle votazioni da eseguirsi per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Il processo verbale della seduta deve contenere l'indicazione nominativa dei consiglieri che si sono astenuti. I consiglieri che richiedono che il loro voto, favorevole o contrario risulti nominativamente a verbale debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.

Si procede a votazione per appello nominale quando è prescritta dalla Legge o dallo statuto o su richiesta di almeno 6 consiglieri.

Nelle votazioni per appello nominale i consiglieri votanti sono chiamati a rispondere “sì” oppure “no”. Il Presidente, ove occorra, precisa il significato del “sì” favorevole alla deliberazione proposta. Il Presidente effettua l'appello e i consiglieri rispondono ad alta voce.

Il voto per appello nominale espresso da ciascun componente del Consiglio è annotato a verbale.

Art. 52 – VOTAZIONI SEGRETE –

La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto o per adottare deliberazioni concernenti persone e comunque nei casi di cui all'art. 38 comma 1, del presente regolamento.

Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione devono darne comunicazione al Presidente, affinché risulti a verbale.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti costituito dai consiglieri presenti meno quegli astenuti. Diversamente il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, chiamando i consiglieri uno alla volta a depositare la scheda nell'urna.

La forma segreta della votazione deve risultare dal verbale.

I nominativi iscritti nella scheda oltre al numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza.

Sulle schede contestate decidono gli scrutatori a maggioranza, in caso di parità decide il Presidente del Consiglio.

Qualora debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza si deve procedere a votazioni separate.

Art. 53 – ESITO DELLE VOTAZIONI –

Salvo che la legge non prescriva una maggioranza speciale, le deliberazioni o le proposte sottoposte al voto del Consiglio validamente riunito sono adottate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, cioè quando il numero dei voti favorevoli è maggiore di quello dei contrari.

Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata e può essere riproposta al Consiglio in un'adunanza successiva.

Art. 54 – IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE –

Nei casi di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

La dichiarazione ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della delibera, con votazione separata e con voto favorevole espresso per alzata di mano della maggioranza dei componenti assegnati.

Le deliberazioni soggette a controllo, sono dichiarate urgenti e immediatamente esecutive, sono trasmesse al Comitato Regionale di Controllo, a pena di decadenza entro cinque giorni dall'adozione.

TITOLO III^ NORME FINALI

Art. 55 – DETERMINAZIONE DEL QUORUM –

Nei casi in cui la legge prescriva uno speciale quorum strutturale o funzionale, qualora esso risulti da un numero decimale, si procede all'arrotondamento per eccesso all'unità.

Art. 56 – ENTRATA IN VIGORE –

Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

Art. 57 – NORME ABROGATE –

Sono abrogate tutte le norme delle precedenti deliberazioni consiliari o di altri regolamenti comunali concernenti il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale che non siano espressamente previste dal presente regolamento o siano con esso incompatibili.



Comune di Casteggio

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI CASTEGGIO

Approvato con deliberazione del **C.C.N. 66 del 11.7.1995** – ricevuta dalla sezione del CO.RE.CO il 20.7.1995 – ordinanza istruttoria del CO.RE.CO del 31.7.1995 – atti N. 43330 – Risposto con deliberazione del C.C. N. 74 del 14.9.1995 ricevuta dalla Sezione del CO.RE.CO in data 21.9.1995 – divenuta esecutiva il 12.10.1995. Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. dal 12.10.1995 al 27.10.1995.

Approvata in C.C. una modifica al regolamento con deliberazione del **C.C. n. 13 del 13.2.1996** divenuta esecutiva il 19.3.1996 e ripubblicata all'albo pretorio dal 20.3.1996 al 3.4.1996.

Approvata in C. C. una modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale con deliberazione del **C.C. n. 44 del 28.9.1999** divenuta esecutiva il 11.10.1999.

I N D I C E:

DISPOSIZIONI GENERALI:

FINALITA' ED INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO	PAG. 1
ART. 1-2-3	PAG. 1

TITOLO I^ - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE –

CAPO I^ IL PRESIDENTE

	PAG. 1
--	--------

ART. 4 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE -	PAG. 1
ART. 5 – POTERI DEL PRESIDENTE -	PAG. 1

CAPO II^ I CONSIGLIERI COMUNALI

	PAG. 2
--	--------

ART. 6 – DIRITTO DI INIZIATIVA -	PAG. 2
ART. 7 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI -	PAG. 2
ART. 8 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI MOZIONI -	PAG. 3
ART. 9 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO -	PAG. 4
ART.10 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI -	PAG. 4
ART.11 – DIRITTO AL RILASCIO COPIE, ATTI E DOCUMENTI -	PAG. 4
ART.12 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO -	PAG. 5
ART.13 – INCARICHI SPECIALI -	PAG. 5
ART. 14 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE -	PAG. 5
ART. 15 – RIMOZIONE E DECADENZA DALLA CARICA -	PAG. 6
ART. 16 – SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI -	PAG. 6
ART. 17 – SCIoglimento DEL CONSIGLIO -	PAG. 6

CAPO III^ I GRUPPI CONSILIARI

	PAG. 7
--	--------

ART. 18 – COSTITUZIONE -	PAG. 7
ART. 19 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO -	PAG. 7

CAPO IV^ COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	PAG. 8
ART. 20 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE -	PAG. 8
ART. 21 – CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI -	PAG. 8
ART. 22 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI -	PAG. 9
ART. 23 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI -	PAG. 9
CAPO V^ LE COMMISSIONI SPECIALI	PAG. 10
ART. 24 – LE COMMISSIONI D’INCHIESTA -	PAG. 10
ART. 25 – NOMINA DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ISTITUZIONI	PAG. 11
TITOLO II^ - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -	
CAPO I^ COMPETENZA E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 11
ART. 26 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO -	PAG. 11
ART. 27 – DURATA DEL CONSIGLIO -	PAG. 11
CAPO II^ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 11
ART. 28 – COMPETENZA -	PAG. 11
ART. 29 – AVVISO DI CONVOCAZIONE -	PAG. 11
ART. 30 – L’ORDINE DEL GIORNO -	PAG. 12
ART. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI -	PAG. 12
CAPO III^ ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	PAG. 13
ART. 32 – DEPOSITO DEGLI ATTI -	PAG. 13
ART. 33 – SEDE DELLE ADUNANZE -	PAG. 13
ART. 34 – APERTURA DELLE SEDUTE -	PAG. 13
ART. 35 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE -	PAG. 13
ART. 36 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE -	PAG. 14

